



MEDIAZIONE OAB

**CAMERA DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE**

(Testo modificato nella riunione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia dell'8 settembre 2020)

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Ai sensi degli art. 2 e 5 del D. Lgs. 28/2010, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

La mediazione svolta dall'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia è l'attività svolta da un terzo imparziale — il mediatore — finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia, se vi è accordo di dette parti, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Chiunque può accedere al servizio di mediazione per la composizione di una controversia civile e commerciale avente ad oggetto diritti disponibili.

La procedura di mediazione è improntata ai principi di informalità, celerità ed oralità e riservatezza. Il ricorso alla procedura non pregiudica il ricorso alla giurisdizione ordinaria o all'arbitrato.

La Segreteria dell'Organismo di Mediazione si trova presso la sede dell'Organismo in Via San Martino della Battaglia n. 18 presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia. La Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, provvede alla formazione e alla custodia dei fascicoli e a tutte le altre funzioni che le sono attribuite dal presente regolamento.

L'Organismo di Mediazione non fornisce consulenza legale.

In caso di cancellazione dell'Organismo di Mediazione dal Registro degli organismi di mediazione, i procedimenti eventualmente pendenti sono sospesi. La Segreteria provvede a darne tempestiva comunicazione alle parti.

ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 D. Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

Gli incontri di mediazione possono svolgersi in via telematica, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, mediante sistemi di videoconferenza utilizzabili da persone

autorizzate e che, ai sensi dell'art. 16, comma 3 D. Lgs. 28/2010, consentano il riconoscimento e l'individuazione dei partecipanti nonché la tutela della riservatezza di cui all'art. 9 del medesimo decreto.

La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati), sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo, e precisamente:

- dati identificativi delle parti;
- sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
- oggetto della domanda;
- copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento;
- indicazione del valore della controversia;
- eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell'elenco dell'Organismo di Mediazione (solo in caso di domanda congiunta);
- eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo susseguente all'espletamento del procedimento;
- eventuale richiesta che l'incontro abbia comunque luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di non aderire al tentativo di mediazione, nelle materia in cui la mediazione è facoltativa.

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo di Mediazione.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, fatta eccezione per quegli atti che le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservati al solo mediatore.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 D. Lgs. 28/2010, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo, territorialmente competente, presso il quale è stata presentata la prima domanda, tenuto conto della data del deposito.

ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

La Segreteria dell'Organismo di Mediazione amministra il servizio di mediazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 D. Lgs. 28/2010, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo di Mediazione, o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.



MEDIAZIONE OAB

La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento in quanto dovute, annota la domanda nell'apposito registro e comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante, l'avvenuta ricezione:

a) al mediatore:

- l'avvenuta designazione da parte del Responsabile dell'Organismo quale mediatore nel procedimento depositato;
- la data del primo incontro che deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di mediazione;

b) alla parte istante:

- il nominativo del mediatore designato;
- la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, e che dovrà essere assistita da un avvocato, o praticante avvocato nei limiti dell'abilitazione, ove previsto o presente;
- le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. 28/2010;

c) all'altra parte o alle altre parti:

- l'avvenuto deposito della domanda di mediazione nonché la sua trasmissione;
- le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. 28/2010;
- il nominativo del mediatore designato;
- la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistita da un avvocato, o praticante avvocato nei limiti dell'abilitazione, ove previsto o presente;
- l'invito, per chi sarà presente, a comunicare la propria adesione almeno 5 giorni prima dell'incontro;
- l'accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata con la precisazione che, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010, il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c. e potrà condannare la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

La parte assistita ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, che abbia manifestato l'intenzione di aderire alla procedura di mediazione, potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante unitamente all'istanza di mediazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati al mediatore, previo deposito presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione di documento attestante la rappresentanza ed assistenza del professionista che richiede l'accesso al fascicolo di mediazione.

L'estrazione di copia dei documenti si intende invece consentita unicamente in seguito all'adesione al procedimento.

ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE

Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento dell'Organismo di Mediazione, è da questo designato - tra i nominativi inseriti in un apposito elenco - secondo criteri inderogabili di turnazione predeterminati tenendo conto anche della specifica competenza professionale.

Il mediatore:

1. non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare un accordo amichevole;
2. gestisce la procedura di mediazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, guidando il dialogo tra le parti, nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni, per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutte le parti interessate;
3. chiarisce alle parti, nel corso del primo incontro di mediazione, la funzione della mediazione e le modalità del suo svolgimento, invitando quindi le stesse ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione; in caso di esito positivo procede con lo svolgimento, fermo quanto disposto dall'art. 13;
4. ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 28/2010, quando le parti non raggiungono un accordo amichevole, può formulare una proposta e in ogni caso deve formularla se le parti ne fanno concorde richiesta; prima di formulare la proposta deve, in ogni caso, informare le parti, dandone atto nel verbale, delle possibili conseguenze derivanti dall'art. 13 del D. Lgs. 28/2010 e dagli artt. 92 e 96 c.p.c.; in tutti i casi di mancata adesione o partecipazione di tutte le parti nei confronti delle quali è stata proposta la domanda di mediazione, non può formulare la proposta;
5. ai sensi dell'art. 14, comma 2 D. Lgs. 28/2010, nella formulazione della sua proposta, è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
6. salvo diverso accordo delle parti, non può fare nella proposta alcun riferimento alle dichiarazioni rese dalle parti o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

ARTICOLO 5 - SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE .

1. Nell'ipotesi in cui il mediatore, per qualsiasi motivo, ritenga di non poter adempiere all'incarico ricevuto, la procedura dovrà essere sospesa e dovrà essere data comunicazione alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione per la sostituzione secondo i criteri allegati al presente regolamento.
2. Ciascuna delle parti potrà richiedere all'Organismo, per giustificati motivi e per incompatibilità, la sostituzione del mediatore incaricato del procedimento. Sulla richiesta e sull'istanza di sostituzione provvede l'Ufficio di Presidenza dell'Organismo.



MEDIAZIONE OAB

3. Nel caso venga disposta la sostituzione, il Responsabile dell'Organismo provvede ad individuare un nuovo mediatore secondo i criteri allegati al presente regolamento, dandone comunicazione alle parti.

ARTICOLO 6 - IMPARZIALITA' E DOVERI DEL MEDIATORE

1. In ossequio ai principi deontologici e nel rispetto del dovere di imparzialità previsto dall'art. 14 D. Lgs. 28/2010, il mediatore non può assumere l'incarico in difetto di adeguata competenza e:
 - a) qualora abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
 - b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti la professione negli stessi locali.
2. In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui ai numeri da 2 a 6 dell'art. 815, I comma c.p.c.
3. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore (o che ha assunto nel procedimento il ruolo di mediatore ausiliario o che vi abbia assistito in forma di tirocinio) non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
4. Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il primo ha lo studio, è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
5. Il mediatore designato s'impegna ad informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente previste.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria dell'Organismo, prontamente e non oltre 2 giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio del procedimento di mediazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e di rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
7. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore:
 - a) equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza;
 - b) costituisce fonte di responsabilità per il mediatore;
 - c) ha rilevanza deontologica.

ARTICOLO 7 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

L'Organismo di Mediazione fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore a norma dell'art. 8, comma 1 D. Lgs. 28/2010.

I soggetti chiamati in mediazione non sono tenuti ad inviare la preventiva adesione e possono presentarsi direttamente al primo incontro.

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo di Mediazione.

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell'art. 8, comma 4 D. Lgs. 28/2010.

La nomina dell'esperto è subordinata all'adesione di almeno una parte all'impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri, secondo i compensi previsti dall'Organismo di Mediazione, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali.

Al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato nella mediazione obbligatoria e/o disposta dal giudice ex art. 5, commi 1bis e 2 D. Lgs. 28/2010.

Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscrivere il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 12 D. Lgs. 28/2010.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati, ove previsti o presenti, ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Quanto alla corresponsione dell'indennità di mediazione ai sensi dell'art. 84 D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito con Legge n. 98/2013:

- se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige il verbale del mancato accordo e, ai sensi del comma 5ter dell'art. 17 D. Lgs. 28/2010, nessun compenso è dovuto per l'Organismo di Mediazione, salvo le spese vive documentate;
- se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria.

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 16 D.M. 180/2010 le spese di mediazione, in quanto dovute, sono corrisposte in misura non inferiore alla metà.

Le indennità di mediazione devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 D. Lgs. 28/2010; in ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 commi 1bis e 2 D. Lgs n. 28/2010, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

ARTICOLO 8 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 28/2010, quando è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto. Il mediatore è tenuto a formulare



MEDIAZIONE OAB

una proposta di conciliazione, se le parti gliene fanno concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari.

In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D. Lgs. 28/2010.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

Le parti, entro 7 giorni, dovranno far pervenire al mediatore, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si intenderà rifiutata.

Quando l'accordo è raggiunto il mediatore redige verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore redige verbale, con l'indicazione della proposta e le ragioni del mancato accordo; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

In caso di mancata partecipazione di una delle parti al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta e nel verbale dà atto della mancata partecipazione.

Qualora l'incontro non si tenga, a richiesta della parte istante, l'Organismo rilascia attestazione di mancato svolgimento della mediazione per mancata adesione.

L'originale del verbale redatto durante l'incontro è depositato presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché nessuna delle parti compare, verrà redatto dal mediatore verbale di mancata partecipazione delle parti.

Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante, anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e, all'esito dell'incontro, verrà rilasciato verbale attestante la mancata partecipazione della parte chiamata e di mancato accordo, ai sensi dell'art. 11, comma 4 D. Lgs. 28/2010, anche nel caso in cui la parte sia rappresentata da avvocato iscritto nell'elenco dei mediatori dell'Organismo di Mediazione o da chiunque a qualsiasi titolo rivesta carica nell'Organismo di Mediazione, o da altro professionista di lui socio, associato ovvero che eserciti l'attività professionale negli stessi locali.

Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata ad ogni parte la scheda valutativa (allegato c) che le parti dovranno compilare e sottoscrivere. Sarà cura dell'Organismo di Mediazione trasmettere al Responsabile della tenuta del registro e dell'elenco la scheda per via telematica con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

Ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 28/2010, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con Decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

ARTICOLO 9 - INDENNITÀ

Salvo diverse previsioni di legge, per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di € 40,00 oltre IVA come per legge per liti di valore fino ad € 250.000,00, e di € 80,00 oltre IVA come per legge, per liti di valore superiore ad € 250.000,00, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione.

Le spese di mediazione - comprensive dell'onorario del mediatore - sono dovute da ciascuna parte che ha aderito al procedimento come da tabella allegata al presente regolamento e devono essere corrisposte per l'intero entro l'inizio del primo incontro di mediazione, dopo che le parti e i loro avvocati, a ciò invitati dal mediatore, si sono espressi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, il mediatore procede con lo svolgimento.

In caso di mancato pagamento della metà delle spese all'Organismo di Mediazione l'incontro di mediazione non avrà luogo e il procedimento di mediazione si riterrà concluso. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1bis e 2 del citato D. Lgs. l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 D. Lgs. 28/2010; nel caso di mancato accordo, in ordine alla prosecuzione della mediazione, all'esito dell'incontro preliminare, nessuna indennità di mediazione è dovuta all'Organismo di Mediazione.

Ferme le spese di avvio del procedimento in quanto dovute e le spese vive documentate dall'Organismo che restano a carico delle parti, il compenso per l'esperto di cui all'art. 8, comma 4 D. Lgs. 28/2010 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del CTU in vigore presso il Tribunale di Brescia e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione.

Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti, al momento della domanda, sulla sua determinazione, l'Organismo di Mediazione decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

ARTICOLO 10 - INDENNITÀ PER I NON ABBIENTI

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ai sensi dell'art.



MEDIAZIONE OAB

76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 - la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di Mediazione.

A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'Organismo di Mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo di Mediazione lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto del primo comma deve svolgere la sua prestazione gratuitamente.

Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

ARTICOLO 11 - REGISTRO AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'Organismo di Mediazione tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

L'Organismo di Mediazione può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera nei procedimenti di mediazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 12 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento non potrà avere durata superiore a 3 mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga motivata.

ARTICOLO 13 - RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni appresi durante la mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale e/o di giuramento decisorio.

Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo di Mediazione, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Restano salve le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2007 così come modificato dall'art. 22 D. Lgs. 28/2010.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO

Sono di competenza esclusiva delle parti: l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione, l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, l'indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti, l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni, la determinazione del valore della controversia, le dichiarazioni in merito al patrocinio a spese dello Stato, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore del deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

L'Organismo, non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni che non siano state espressamente segnalate all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo, in quanto, ai fini interruttivi dei termini di decadenza o prescrizione, la domanda di mediazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1 D. Lgs. n. 28/2010, oltre che dall'Organismo, può essere comunicata all'altra parte anche a cura della parte istante.

Tutti i termini previsti dal regolamento devono intendersi come ordinatori e non soggetti alle norme sulla sospensione feriale.

ARTICOLO 15 – PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN VIA TELEMATICA

Ferme restando le previsioni del presente regolamento di mediazione, l'Organismo di Mediazione si avvale di una piattaforma on-line per lo svolgimento del servizio di mediazione telematica a distanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4 D. Lgs. n. 28/2010, secondo le modalità che seguono.

1. Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio.
2. Il servizio di Mediazione On-Line, previsto dall'articolo 3, n. 4 D. Lgs. 28/2010 e nel rispetto degli artt. 9 e 16 n. 3 del citato Decreto Legislativo e dell'art. 7 n. 4 del D.M. 180/2010, è sempre ammesso, con il consenso delle parti, sia quando tutte le parti ed il mediatore abbiano accesso al servizio dalle postazioni collocate nelle loro sedi, residenze o domicili, sia nei casi in cui una sola parte partecipi all'incontro di mediazione telematica a distanza tramite la Stanza di



MEDIAZIONE OAB

Mediazione On-Line e le altre parti partecipino all'incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso gli uffici dell'Organismo.

3. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontri di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali in presenza.

4. L'Organismo assicura lo svolgimento della procedura di mediazione in modalità telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato "<https://www.ordineavvocatibrescia.it>" con diretto collegamento all'area riservata alla mediazione forense.

La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa e, in caso di necessità, garantisce il ripristino del servizio con il salvataggio dei dati acquisiti. Il sistema di videoconferenza dell'Organismo, attivabile in sicurezza e riservatezza e solo per gli incontri di mediazione, garantisce la confidenzialità delle informazioni, l'identificazione degli utenti e la crittografia delle informazioni.

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

La piattaforma telematica che si occupa della gestione di informazioni garantisce che il software e l'hardware non alterino i dati delle mediazioni memorizzati.

Soggetto responsabile per la tenuta dei dati è il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

5. Il servizio messo a disposizione dall'Organismo non richiede la configurazione di dispositivi o l'impiego di personale specializzato, è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, e permette agli utenti di gestire l'incontro di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'Organismo di Mediazione, consentendo alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna di esse) in tempo reale a distanza.
6. Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero procedimento di mediazione. Il mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti, attivando o escludendo i singoli utenti, a seconda delle esigenze, per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti. Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore, in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la

documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte. Allo scopo, durante l'incontro di mediazione, il mediatore potrà utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti e di ricominciare la sessione "comune" in qualunque momento. E' garantito il completo isolamento dei flussi audio, video e documentali riguardanti la "stanza virtuale" stessa.

7. L'accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate allo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e avviene da link diretto e personalizzato, generato dall'applicazione utilizzata e trasmesso via e-mail alle parti interessate (utenti e avvocati che le assistono) e al mediatore dalla Segreteria dell'Organismo.
8. La medesima applicazione genera una Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale) e permette l'invio di una e-mail a tutti i soggetti interessati (parti, avvocati, mediatore) con la quale essi sono invitati ad accedere alla piattaforma on-line nel giorno ed ora stabiliti per l'incontro di mediazione attraverso il link presente nella e-mail stessa con le credenziali di accesso al servizio. Le password sono archiviate in formato crittografato e non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del sistema. In caso di smarrimento sarà possibile per gli utenti richiedere una nuova password di accesso. L'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso.
9. Il verbale dell'incontro di mediazione insieme all'eventuale accordo in formato pdf va anticipato tramite condivisione della schermata con le parti, quindi trasmesso dal mediatore alle parti e agli avvocati per posta elettronica ordinario o certificata o caricamento sulla piattaforma. Le parti private che partecipano all'incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio difensore devono essere dotate di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CADES, PAdES o sistema SPID) o, in alternativa, di stampante e scanner al fine di garantire la possibilità di sottoscrivere analogicamente il verbale e l'eventuale accordo. In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal mediatore alle parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le parti inviano poi la documentazione cartacea al mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza. Il procedimento si conclude con la trasmissione al mediatore del file contenente il verbale e l'eventuale accordo, firmato da tutte le parti e da tutti i procuratori. Il mediatore sottoscriverà digitalmente il file ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'art. 12 D. Lgs. 28/2010.